

6.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B NON GENERICHE

Si riporta di seguito un quadro di sintesi della rilevanza territoriale in Italia delle principali prestazioni di servizi B2B diverse dalle prestazioni di servizi generiche, *ante* e *post Brexit*. Come si vedrà, si registrano dei mutamenti solo con riferimento alle locazioni a breve termine di mezzi di trasporto.

Natura	Prestatore	Committente soggetto passivo	Specifiche	Rilevanza IVA in Italia	
				<i>Ante Brexit</i>	<i>Post Brexit</i>
Servizi relativi a beni immobili	IT	GB	Immobile situato in Italia	Sì, perchè l'immobile si trova in Italia	
	GB	IT			
	IT	GB	Immobile situato nel Regno Unito	No, perchè l'immobile non si trova in Italia	
	GB	IT			
Trasporto passeggeri	IT	GB	Il trasporto è effettuato solo in parte in territorio italiano	Sì, per la sola distanza percorsa nel territorio italiano	
	GB	IT			
Ristorazione e <i>catering</i>	IT	GB	Servizio materialmente eseguito in Italia	Sì, perchè il servizio è materialmente eseguito in Italia	
	GB	IT			

⁴⁸ Rientrano negli obblighi comunicativi anche le operazioni nei confronti di "privati", assumendo rilievo solamente la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.3.2019 n. 85).

Natura	Prestatore	Committente soggetto passivo	Specifiche	Rilevanza IVA in Italia	
				Ante Brexit	Post Brexit
segue	IT	GB	Servizio materialmente eseguito nel Regno Unito	No, perché il servizio non è materialmente eseguito in Italia	
	GB	IT			
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno	IT	GB	Servizio eseguito nella parte di un trasporto passeggeri effettuata nella UE	Sì, se il trasporto inizia in Italia	
	GB	IT		No, se il trasporto non inizia in Italia	
	IT	GB	Servizio eseguito nella parte di un trasporto passeggeri effettuata nel Regno Unito	No, perché il trasporto non inizia in Italia	
	GB	IT			
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	IT oppure GB	GB oppure IT	Mezzo consegnato in IT	Sì, se il bene è utilizzato in IT o UE (incluso GB) No, se il bene è utilizzato in un Paese extra-UE (escluso GB)	Sì, se il bene è utilizzato in IT o UE (escluso GB) No, se il bene è utilizzato in un Paese extra-UE (incluso GB)
			Mezzo consegnato in uno Stato UE (incluso GB fino al 2020)	No	
			Mezzo consegnato in un Paese extra-UE (incluso GB dal 2021)	Sì, se il bene è utilizzato in IT No, se il bene è utilizzato in uno Stato UE o in un Paese extra-UE	
Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto	IT	GB	Si prescinde dal luogo in cui avviene la consegna	No, perché il committente non è stabilito in IT	
	GB	IT		Sì, perché il committente è stabilito in IT	
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc.	IT	GB	Si prescinde dal luogo in cui si tiene l'evento	No, perché il committente non è stabilito in IT	
	GB	IT		Sì, perché il committente è stabilito in IT	

Natura	Prestatore	Committente soggetto passivo	Specifiche	Rilevanza IVA in Italia	
				<i>Ante Brexit</i>	<i>Post Brexit</i>
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	IT	GB	L'evento si tiene in IT	Sì	
	IT	GB	L'evento si tiene in GB	No	
	GB	IT	L'evento si tiene in IT	Sì	
	GB	IT	L'evento si tiene in GB	No	

Obblighi documentali

Nei casi in cui il soggetto passivo IVA italiano è il prestatore del servizio, non si registrano variazioni negli obblighi documentali qualora l'operazione sia soggetta ad imposta.

Qualora la prestazione non sia soggetta ad IVA, *post Brexit* la fattura dovrà riportare la nuova annotazione "operazione non soggetta" ai sensi dell'art. 21 co. 6-*bis* del DPR 633/72.

Nei casi in cui il soggetto passivo IVA italiano è il committente del servizio, egli è tenuto:

- *ante Brexit*, ad applicare l'imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell'art. 17 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, integrando la fattura ricevuta dal prestatore unionale;
- *post Brexit*, ad applicare l'imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell'art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72, emettendo un'autofattura.

Obblighi comunicativi

Non si registrano variazioni negli obblighi comunicativi.

Ante e post Brexit, il prestatore italiano è tenuto a includere l'operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015⁴⁹.